



Roma, 12 ottobre 2000

**CIRCOLARE N.133/2000**

**OGGETTO: AUTOTRASPORTO - RIDUZIONE PREMI INAIL - NOTA DEL 2.10.2000.**

La direzione generale Inail con la nota indicata in oggetto ha autorizzato le imprese di autotrasporto a ridurre del 14% il premio Inail dovuto per l'anno 2000 per gli autisti.

Com'è noto, l'attuale sconto, riconosciuto in base allo stanziamento di cui alla legge n.229/2000, va ad aggiungersi alla riduzione del 5% già applicata in base alla legge finanziaria di quest'anno.

Pertanto per le imprese di autotrasporto il premio per l'anno 2000 risulta nel complesso ridotto del 19%. Come chiarito nella stessa nota in oggetto le aziende possono recuperare il credito in occasione delle prossime scadenze rateali (16 ottobre e 16 novembre), ovvero in sede di autoliquidazione a febbraio 2001, qualora il premio fosse stato già versato in un'unica soluzione.

---

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.117/2000*

*FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA*

**DIREZIONE CENTRALE RISCHI**  
*Ufficio Entrate e Vigilanza*

*Roma, 2 ottobre 2000*

**ALLE UNITA' CENTRALI E PERIFERICHE**

**Oggetto: Art. 2, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n.229.**  
**Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.**

*Sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 21 agosto 2000, è stata pubblicata la legge n.229/2000 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 167/2000 che all'art.2, comma 2, prevede, tra le altre misure urgenti a favore dell'autotrasporto, l'incremento da 23 miliardi a 83 miliardi di lire della quota annua, già fissata con la Finanziaria 2000 (legge n. 488/1999), a titolo di riduzione dei premi dovuti dalle aziende che esercitano attività di autotrasporto merci in conto terzi per l'assicurazione dei propri dipendenti.*

*Pertanto, le aziende di autotrasporto che, in sede di autoliquidazione 1999/2000, hanno versato la rata del premio anticipato 2000 nella misura ridotta del 5% (legge n. 488/1999) sono autorizzate ad effettuare un'ulteriore detrazione pari al 14% di quanto dovuto a titolo di rata di premio anticipato 2000 per i menzionati dipendenti.*

*I datori di lavoro dello specifico settore, che si sono avvalsi delle due forme di pagamento rateale in vigore (art. 2, c. 11, della legge n. 389/1989 e art. 59, c. 19, della legge n. 449/97 così come modificato dall'art. 55, comma 5, della legge n. 144/99) e che sono tenuti al versamento della prossima rata in scadenza al 16 ottobre (legge n. 389/89) ovvero al 16 novembre (legge n. 144/99) del corrente anno, potranno rideterminare la rata di premio anticipato per l'anno 2000 in base alla citata riduzione, tenendone debito conto per il ricalcolo delle residue rate dovute.*

*Eventuali ulteriori differenze a favore del datore di lavoro potranno essere conguagliate in sede di regolazione 2000 alla scadenza del 16 febbraio 2001.*

*Si invitano, pertanto, le Unità periferiche a fornire la massima collaborazione per ogni eventuale richiesta di chiarimento da parte dell'utenza.*

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
*(Dr. Ennio Di Luca)*